

III Überschreitung rechtlicher Grenzen

Stefano Palmieri

Exteri ed extranei nell'Italia meridionale longobarda

Abstract

The chapter focuses on the conditions of immigrants in southern Lombard Italy, including in this category both the foreigner *strictu sensu*, i. e. of a lineage other than Lombard and coming from a foreign state (*exterarum, alienarum* or *advenarum gentes*), and the stranger, one who permanently resides in an administrative district other than that in which he was born (*extraneus*). Working travelers, so to speak, were excluded from this definition, such as merchants, pilgrims and messengers – for whom exceptions were always made in different legislations, so as to allow their protection and free circulation. The status of those who settled permanently in a specific administrative district, first in the duchy and then in the three Lombard principalities, other than of origin, is outlined here. The overall legal framework of foreigner status is basically that of the „Edict of Rotari“ of 643 (chap. 367, *De uaregang*), traces of which persisted for a long time in southern Lombard Italy. Furthermore, the booming rural economy of the ninth / tenth centuries allows us to detect the presence of the stranger, that is, one who moves from one administrative district to another, making a contribution to the changing economic situation, and whose condition was regulated by various princely precepts, making it possible to attract strangers, make exceptions to current legislation, set limits and impose controls on internal traffic. Documentary sources allow us to identify the existential conditions of the immigrant and to compare them with the perceptions of the foreigner provided by literary sources, in such a way as to measure the gap between reality, everyday life and the perception of the chronicler.

Quando nel maggio del 569 i Longobardi irrupero in Italia,¹ muovendo dalla Pannonia, secondo il racconto di Paolo Diacono coinvolsero nell'impresa anche le altre stirpi sottomesse d'area danubiana. Infatti, Alboino „multos secum ex diversis, quas vel alii reges vel ipse ceperat, gentibus ad Italiam adduxisse“.² Il gruppo più consistente tra le stirpi allogene che parteciparono all'impresa era invece costituito dagli alleati Sassoni, i quali, in base alle informazioni di cui disponeva Paolo Diacono, accorsero in più di ventimila, insieme con donne e bambini.³ Tuttavia, nel 573 questi stessi Sassoni abbandonarono in massa l'Italia, ancora con donne e bambini al seguito, portando con sé tutti i loro averi, per tornare alle loro sedi originarie. Paolo Diacono trae il tragico racconto della partenza

1 Il giorno dovrebbe essere il 20 o il 21 di maggio; cfr. Ottorino Bertolini, La data dell'ingresso dei Longobardi in Italia, ora in: id., Scritti scelti di storia medioevale, vol. 1, Livorno 1968, pp. 19–61. Secondo la tradizione fu tutto il popolo a muoversi, al punto che per Mario Aventicense i Longobardi mettendosi in marcia distrussero, incendiandoli, i loro insediamenti in Pannonia; cfr. Marii episcopi Aventicensis chronica, a cura di Theodor Mommsen, in: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII., a cura di id., vol. 2, Berolini 1894 (Monumenta Germaniae Historica [= MGH], Auctores antiquissimi 11), pp. 225–239, a. 569, p. 238. La regione fu poi occupata dagli Avari in base al noto accordo di Alboino con quel popolo; cfr. Pauli historia Langobardorum, a cura di Georg Waitz, Hannoverae 1878 (MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi [48]), II, 7, p. 89. Oggi si opina che in luogo di un'invasione compatta di un intero popolo in marcia ci sia stata una situazione più fluida: un primo *exercitus* invasore al seguito di Alboino e varie ondate successive, più o meno anarchiche, rafforzate, via via che procedeva la conquista, dai contingenti longobardi al servizio di Costantinopoli già stanziati in Italia ammutinatisi, almeno fino al 584, quando con Autari la monarchia si stabilizzò e prese il sopravvento sui vari *duces*; cfr. Stefano Gasparri, La migrazione longobarda in Italia tra mito e realtà, in: Le migrazioni nell'Alto Medioevo, Spoleto 2019 (Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 66), vol. 1, pp. 375–393.

2 Pauli historia Langobardorum, a cura di Waitz (vedi nota 1), II, 26, p. 103. Nello stesso capitolo Paolo specifica che i popoli in questione erano Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannonii, Svevi, Norici e altri non identificati; al di là dell'esattezza delle informazioni dello storico longobardo sulle singole stirpi, va sottolineato il fatto che Paolo coglie il senso di un processo di etnogenesi ancora fluido. Nella memoria collettiva lo scarso numero dei Longobardi e la necessità di rinforzare le schiere dei guerrieri con elementi dalle provenienze più disparate fu una questione più volte ricordata fin dall'età delle prime migrazioni: giunti in *Mawringa* (Meclenburgo) „ut bellatorum possint ampliare numerum“, furono emancipati i servi, ovviamente di stirpe diversa (ibid., I, 13, p. 60); dopo la vittoria sugli Eruli „Langobardi ditiores effecti, aucto de diversis gentibus, quas superaverant, exercitu, ulro coeperunt bella expetere et virtutis gloriam circumquaque protelare“ (ibid., I, 20, pp. 67–68). La migrazione dei Longobardi è stata segnata proprio dalla continua aggregazione di gruppi minoritari che partecipavano della medesima identità collettiva.

3 Ibid., II, 6, p. 89, dove specifica: „Alboin vero ad Italiam cum Langobardis profecturus ab amicis suis vetulis Saxonibus auxilium petiit quatenus spatiosam Italiam cum pluribus possessurus intraret. Ad quem Saxones plus quam viginti milia virorum cum uxoribus simul et parvulis, ut cum eo ad Italiam pergerent, iuxta eius voluntatem venerunt“.

e del viaggio d'Oltralpe dei Sassoni da Gregorio di Tours, ma lo aggiorna, spiegando in maniera originale le motivazioni della rottura dell'alleanza: „Certum est autem, hos Saxones ideo ad Italiam cum uxoribus et parvulis advenisse, ut in ea habitare deberent; sed quantum datur intellegi, noluerunt Langobardorum imperiis subiacere. Sed neque eis a Langobardis permissum est in proprio iure subsistere, ideoque aestimantur ad suam patriam repedasse.“⁴ Lo storico longobardo mostra di interpretare tutta la vicenda in base alle conoscenze e alla sensibilità di un uomo dell'VIII secolo (Paolo era nato tra il 720 e il 730). Dunque, le motivazioni dei Sassoni secondo lui erano due: non volevano sottostare all'imperio dei Longobardi e volevano conservare i propri usi e costumi;⁵ ma in questo passo a *ius* va attribuito un valore polisemico. Proprio perché Paolo scriveva a distanza di oltre un secolo dalla promulgazione dell'„Editto“ di Rotari del 22 novembre 643, in questo luogo sottintendeva pure un anacronistico significato normativo, giuridico, che ovviamente i Sassoni del 573 non intendevano, attanagliati solo dal pensiero di perdere i propri costumi tribali.⁶

4 Ibid., III, 6, pp. 114–115; tutta la vicenda del rientro in patria dei Sassoni è narrata ibid., III, 6–7, pp. 114–116. Secondo Gregorio di Tours ci fu un accordo dei Franchi con i Sassoni, al tempo della loro spedizione d'Oltralpe nel 572, probabilmente con l'intento di indebolire i Longobardi, sottraendo loro questi preziosi alleati; cfr. Gregorii episcopi Turonensis historiarum libri X, a cura di Bruno Krusch/Wilhelmus Levison, Hannoverae 1951 (MGH Scriptores rerum Merovingicarum 1,1), IV, 42, p. 176.

5 Gian Piero Bognetti, datando tutta la vicenda del ritorno in Germania dei Sassoni al tempo dell'interregno ducale, ritiene che Paolo Diacono faccia riferimento con l'espressione *proprium ius* ai possessi garantiti ai Sassoni da Alboino in Italia, il cui godimento sarebbe stato negato dai Longobardi al tempo dell'anarchia ducale; cfr. Gian Piero Bognetti, Processo logico e integrazione delle fonti nella storiografia di Paolo Diacono, ora in: id., L'età longobarda, vol. 3, Milano 1967, pp. 156–184, alle pp. 182–184. In realtà i Sassoni abbandonarono l'Italia al tempo del regno di Clefi (572–574), quando il potere monarchico era ancora saldo (cfr. Paolo Bertolini, Clefi, re dei Longobardi, in: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 26, Roma 1982, pp. 174–178, a p. 177, URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/re-dei-longobardi-clefi_%28Dizionario-Biografico%29/; 13, 10, 2022), sia a causa degli impegni contratti con i Franchi, sia per conservare integri i propri usi e costumi, rifiutandosi in tal modo di integrarsi nella tradizione longobarda; cfr. Stefano Gasparri, La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane, Spoleto 1983, p. 35.

6 Quello dei Sassoni è un caso limite per l'entità e la compattezza del gruppo, che giustifica il rifiuto di annullarsi nell'universo longobardo. Ai vertici della società longobarda vanno anche registrati singoli personaggi di stirpi allogene che hanno ricoperto nel tempo ruoli rilevanti: dal duca Droctulfo (?–583/584), uno svevo, allo stesso duca di Torino e poi re Agilulfo (590–616), che era un turingio del lignaggio degli Anawas, e ancora si potrebbe citare il caso del duca d'Asti Gundualdo (589–612), che era bavaro, ma era pure il fratello della regina Teodolinda; cfr. Stefano Gasparri, I duchi longobardi, Roma 1978, s. v.

Rotari nel capitolo 367 (*De uuaregang*) del suo „Editto“ aveva disciplinato la vita degli stranieri, i *waregangi* per l'appunto, uomini liberi stabilmente insediati nel regno longobardo:

„Omnes uuaregang, qui de exteris fines in regni nostri finibus aduenerint seque sub scuto potestatis nostrae subdederint, legibus nostris Langobardorum uiuere debeant, nisi si aliam legem ad pietatem nostram meruerint. Si filius legetimus habuerint, heredes eorum existunt sicut et filii Langobardorum; si filius legetimus non habuerint, non sit illis potestas absque iussione regis res suas cuicumque thingare aut per quolibet titulo alienare.“⁷

Lo straniero proveniente da confini esteri, appartenente cioè a una stirpe diversa da quella longobarda, che intendeva insediarsi stabilmente nel regno, poteva porsi sotto la protezione regia (una scelta individuale, non obbligatoria) e in conseguenza di ciò doveva vivere secondo le leggi dei Longobardi, a meno di ottenere una specifica dispensa, e questo passo lo faceva soggetto di diritti, dal momento che così era reso simile, dal punto di vista giuridico, a tutti gli altri liberi longobardi residenti nel regno. Anche il diritto successorio era equiparato a quello longobardo, ma solo in presenza di figli legittimi; in caso contrario il *waregang* per disporre dei propri beni, eleggendo un erede mediante *thingatio*, oppure alienandoli in base a qualsiasi altro titolo, necessitava dell'autorizzazione del re. Come si vede, è evidente sia la volontà del legislatore di impedire di far attecchire usi e costumi divergenti da quelli longobardi, che avrebbero potuto incrinare il consorzio di pace che si creava sotto la protezione del re, sia la limitata personalità giuridica dello straniero, che restava a vita sotto la tutela regia e non poteva disporre liberamente dei propri averi, i quali, in assenza di figli legittimi, e salvo diversa disposizione, alla sua morte venivano incamerati di norma dal fisco regio.⁸ Così lo straniero si rimetteva al potere del sovrano

7 Cfr. Edictus Rothari, in: *Leges Langobardorum*. 643–866, a cura di Franz Beyerle, Witzzenhausen 1962 *Germanenrechte neue Folge / Westgermanisches Recht* [9]), pp. 16–94, cap. 367, p. 89.

8 Per quel che concerne il regime giuridico degli stranieri nell'Italia meridionale longobarda cfr. Nino Tamassia, *Stranieri ed Ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla sveva*, ora in: id., *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale*, prefazione di Pier Silverio Leicht, a cura di Carlo Guido Mor, Bari 1957, pp. 69–162, alle pp. 69–113, il quale sottolinea come questa sia l'unica legge germanica che assicuri la successione legittima dello straniero, *ibid.*, p. 73. Inoltre, rileva che dai documenti meridionali si ricava che lo straniero immigrato si affrettava a porsi nel potere del sovrano per essere protetto; ovviamente la protezione aveva di conseguenza un diritto reale sui beni e la persona dello straniero, per tanto ogni alienazione di beni dello straniero non era valida senza la manifesta *absolutio palatii*. Da ciò derivava che il patrimonio dello straniero e la sua stessa persona erano di pertinenza

per essere protetto, ma da questa protezione scaturiva di conseguenza un diritto regale sui beni e sulla persona dello straniero stesso. In buona sostanza, dalla condizione dello straniero di persona bisognosa di protezione, e per questo particolarmente dipendente dal monarca, discendeva la natura patrimoniale della regalia, che coinvolgeva la persona fisica e in prospettiva i suoi beni.⁹

Un esempio di come fossero trattati gli stranieri in base a questa stessa norma è all'incirca di venticinque anni posteriore alla promulgazione dell'„Editto“ ed è la nota vicenda del duca dei „Bulgari“ Alzecone narrata da Paolo Diacono. Prima del 668 Alzecone, „incertum quam ob causam“, emigrò „pacifice“ in Italia „cum omni sui ducatus exercitu“ e chiese protezione al re, promettendogli di servirlo e di vivere in pace nel suo regno. Grimoaldo lo inviò allora a Benevento da suo figlio, il duca Romualdo I,¹⁰ ordinando di concedergli delle terre dove insediare i nuovi venuti. Il duca assegnò loro „spatiosa ad ha-

del principe, per cui la dipendenza da questi sarebbe avvenuta per ragioni meramente fiscali; *ibid.*, pp. 74, 75. In generale sulle condizioni degli stranieri nel regno di Pavia, il loro regime giuridico, la discussione sul regime di chi non si poneva *sub scuto potestatis regis* e, dunque, avrebbe usufruito della semplice *hospitalitas*, rimanendo privo di diritti fondamentali, cfr. Giuseppe Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino 1921, pp. 203, 383; Nino Tamassia, *L'alta tutela dell'antico re germanico*, in: *Archivio giuridico*, Filippo Serafini^{93,1} (1925), pp. 18–24; Enrico Besta, *Le persone nella storia del diritto italiano*, Padova 1931, p. 36; Gian Piero Bognetti, *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto*, Pavia 1933, pp. 16, 49, 115, 154; Enrico Besta, *Storia del diritto italiano. Diritto pubblico*, vol. 1, rist. Milano 1947, pp. 240–241; Francesco Calasso, *Medioevo del diritto*, vol. 1, Milano 1954, pp. 112–113; Pier Silverio Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, vol. 1, rist. Milano 1960, pp. 85–86; Enrico Besta, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, rist. Milano 1961, p. 116; Camillo Giardina, *Il capitolo 367 dell'Editto di Rotari*, ora in: *id.*, *Storia del diritto italiano*, vol. 1, Palermo 1963, pp. 69–106; *id.*, *Osservazioni sull'Expositio al cap. 367 di Rotari e al cap. 27 di Pipino*, in: *ibid.*, pp. 109–132; *id.*, *Le „Guariganga“*, in: *ibid.*, pp. 135–185; Ottorino Bertolini, *I Germani. Migrazioni e regni nell'Occidente già romano*, in: *Storia universale*, a cura di Ernesto Pontieri, vol. 3,1, Milano 1965, pp. 3–505, alle pp. 440–444; Gian Piero Bognetti, *Arimannie e Guarigange*, in: *id.*, *L'età longobarda*, vol. 1, Milano 1966, pp. 1–32; Paolo Delogu, *Il regno longobardo*, in: *Storia d'Italia*, a cura di Giuseppe Galasso, vol. 1, Torino 1980, pp. 3–216, alle pp. 57–58 e 67–68; Maurizio Lupoi, *Alle radici del mondo giuridico europeo. Saggio storico-comparativo*, Roma 1994, pp. 498–499; Paolo Delogu, *L'Editto di Rotari e la società del VII secolo*, in: *Visigoti e Longobardi*, a cura di Javier Arce/Paolo Delogu, Firenze 2001, pp. 329–355, a p. 343; *id.*, *Longobardi e Romani: altre congetture*, in: Stefano Gasparri (a cura di), *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni*, Spoleto 2004, pp. 93–171, alle pp. 112, 118–122.

9 Cf. Tamassia, *Stranieri* (vedi nota 8), pp. 75–76, 87.

10 Romualdo I ha governato il ducato di Benevento dal 662, in qualità di vicario del padre Grimoaldo I, divenuto re quell'anno, che conservò la dignità ducale; poi dal 671, alla morte dello stesso Grimoaldo, fino al 687 è stato duca di Benevento; cfr. Ferdinando Hirsch, *Il ducato di Benevento*, in: *id./Michelangelo Schipa, La Longobardia meridionale (570–1077)*, a cura di Nicola Acocella, Roma 1968, pp. 38–45; Gasparri, *I duchi* (vedi nota 6), pp. 89–90; *id.*, *Il ducato e il principato di*

bitandum loca“, che fino ad allora erano deserti – probabilmente nel senso che non erano abitati da Longobardi e dove il duca beneventano avrebbe potuto concedere liberamente le terre del fisco senza che sorgessero contenziosi – a Sepino, Boiano, Isernia e altre città con i loro distretti. In più dispose che lo stesso Alzecone, „mutato dignitatis nomine“, da duca diventasse un gastaldo.¹¹ Così Alzecone si assoggettò alle leggi longobarde, rinunciando al proprio titolo di carattere tribale e militare, assumendo quello longobardo di gastaldo, che nel ducato beneventano era l'amministratore del fisco ducale e in virtù di questo rapporto privilegiato con il *publicum* esercitava nella *civitas* capoluogo funzioni di comando militare, finanziarie e giudiziarie, estendendo i propri poteri in tutto il

Benevento, in: Storia del Mezzogiorno, a cura di Giuseppe Galasso/Rosario Romeo, vol. 2,1, Napoli 1988, pp. 85–146, alle pp. 100–103.

11 Pauli historia Langobardorum, a cura di Waitz (vedi nota 1), V, 29, pp. 196–197. Ignoriamo, non sapendolo neppure Paolo, il motivo per cui Alzecone e i suoi Protobulgari giunsero in Italia. Bognetti riteneva che fossero stati stanziati a Ravenna come mercenari bizantini dopo il 641 e che fossero passati al servizio di Grimoaldo durante la sua marcia verso Benevento in soccorso del figlio nel 663; cfr. Gian Piero Bognetti, S. Maria Foris Portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, ora in: id., L'età longobarda, vol. 2, Milano 1966, pp. 12–673, alle pp. 338–342. Tuttavia, Paolo colloca la vicenda della migrazione dei ‚Bulgari‘ dopo il rientro di Grimoaldo a Pavia, al termine della sua impresa meridionale, quando nei mesi successivi il re si vendicò contro chi lo aveva tradito al tempo della spedizione beneventana, prima attaccando il duca Lupo del Friuli (662–663) e poi gli abitanti di Forlimpopoli, e dunque in occasione di quest'ultima spedizione contro la città romagnola Alzecone potrebbe essere passato al servizio del re longobardo, anche se dal punto di vista cronologico lo scarto è solo di pochi mesi. André Guillou, Régionalisme et indépendance dans l'Empire byzantin au VII^e siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie, Roma 1969, p. 102; id., Migrazione e presenza slava in Italia dal VI all'XI secolo, in: id., Aspetti della civiltà bizantina in Italia. Società e cultura, Bari 1976, pp. 307–314, alle pp. 310, 311, identifica questa gente con i superstiti del massacro voluto da re Dagoberto nel 636 e narrato dallo Pseudo-Fredegario: 9 000 ‚Bulgari‘, insieme con le loro donne e i bambini erano stati scacciati dagli Avari dalla Pannonia; dopo aver chiesto asilo al re dei Franchi Dagoberto, questi li aveva autorizzati a stanziarsi in Baviera, per poi farli massacrare dagli stessi Bavari. Dalla strage si era salvato solo *Alciocus* (forse il nostro Alzecone) con 700 uomini, le loro donne e i loro bambini, trovando rifugio sulle rive della Drava presso il duca dei *Vinedi*; cfr. Frédégaire, Chronique des temps mérovingiens, a cura di John Michel Wallace-Hadrill/Olivier Devillers/Jean Meyers, Turnhout 2001, VI, 72, p. 168. Se è lo stesso duca ‚bulgaro‘ stanziato in Molise da Romualdo I, questi aveva ripreso la sua marcia, abbandonando la terra dei *Vinedi* e chiedendo infine asilo a Grimoaldo prima del 668, oppure era stato ingaggiato nell'armata romana e dalla regione della Drava era stato stanziato nell'Esarcato dopo il 641, al tempo di Costante II, fatto che certamente Paolo ignorava. Sui mercenari protobulgari presenti a Ravenna cfr. Charles Diehl, Études sur l'administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne (568–751), Paris 1888, p. 211, e Guillou, Régionalisme (vedi *supra* in questa stessa nota 11), pp. 98–108. Sull'insediamento in Molise cfr. in generale Vincenzo D'Amico, I Bulgari trasmigrati in Italia nei secoli VI e VII dell'era volgare. Loro speciale diffusione nel Sannio, Campobasso 1933; Gasparri, Il ducato (vedi nota 10), pp. 100–101.

territorio del gastaldato da essa dipendente. Questo è un caso notevole di immigrati, dal momento che migrò un duca con tutta la sua sequela e che mantenne le sue funzioni di comando, entrando nelle gerarchie pubbliche longobarde, grazie al fatto che si pose sotto la protezione del re e accettò il diritto longobardo. I „Bulgari“ mantennero a lungo una precipua *facies* etnica: ancora ai tempi di Paolo Diacono, nell'VIII secolo, i loro discendenti, pur parlando latino, non avevano perso l'uso della propria lingua, dimostrando così di conservare ancora vivo il ricordo della propria civiltà.¹²

Certo, quelle di Alzecone sono vicende assai lontane nel tempo e paiono rinviare alla mitica età delle migrazioni. Tuttavia, dell'applicazione del cap. 367 dell'„Editto“ nell'Italia meridionale abbiamo testimonianze ben più tangibili. Il duca Gisulfo II in un suo precetto dell'ottobre del 745, dato a Benevento, riassumendo i precedenti della concessione, ricorda che anteriormente il gastaldo Pietro aveva impedito la vendita dei beni del prete Anastasio sostenendo „ut presbyter ille ... advena fuerat homo, et quod adquisierat sub nostra potestatem post eius discessum in nostra debuerat iura [sc. del sacro palazzo] deveniret“.¹³ Forse una traccia della normativa sugli stranieri si può anche scorgere in un precetto anteriore dato a Benevento nel luglio del 715 o del 730, in cui Romualdo II

12 Pauli historia Langobardorum, a cura di Waitz (vedi nota 1), V, 29, p. 197. Questa notazione linguistica è di grande interesse, dal momento che in altri luoghi della „Historia“ non vengono menzionati né casi di incomunicabilità tra i Longobardi e gli stranieri presenti in Italia, né altri casi di allofonia. Per Besta, Storia del diritto pubblico (vedi nota 8), p. 240, nota 19, la vicenda di Alzecone non sarebbe da ricondurre alla normativa sui *waregangi*, ma in questo caso sarebbe stato stipulato più semplicemente un patto d'*inhabitatio*. Tuttavia, lo storico del diritto non prende nella dovuta considerazione il mutamento di titolo del duca „bulgaro“.

13 Codice diplomatico longobardo, vol. 4,2: I diplomi dei duchi di Benevento, a cura di Herbert Zielinski, Roma 2003 (Fonti per la storia d'Italia 65), n. 27, p. 93. Sulla vicenda cfr. Giorgio Falco, Lineamenti di storia cassinese, in: Casinensia, Montecassino 1929, vol. 2, pp. 457-548, alle pp. 470-471, il quale osserva che Anastasio, visto il nome, dovrebbe essere considerato un bizantino o al più un romano immigrato. Anche in un giudicato salernitano del luglio 902 si ha notizia di un precedente impedimento a una donazione a un ente ecclesiastico, sollevato perché l'attore „totam rebus sua iudicare non potuisset, pro eo quod fuit gastaldanus homo“ (Codex diplomaticus Cavensis, a cura di Michaele Morcaldi et al., 8 voll. Milano-Pisa-Napoli 1875-1883, vol. 1, n. CXV, p. 144), ma non si specifica esplicitamente in questo caso che il personaggio in questione, tal Mauro figlio di *Ermemari* di Nocera, sia uno straniero, anche se come tale lo qualifica Giardina, Osservazioni (vedi nota 7), p. 117. Similmente non penso che possa essere considerato uno straniero chi a Benevento nel gennaio del 719, non qualificandosi come tale, dichiara di avere avuto una specifica dispensa dal duca Romualdo II per lasciare tutti i propri beni, con l'assenso di moglie e figli, a un ente ecclesiastico, presso il quale i due figli avrebbero dovuto monacarsi, come ritiene, insieme con altri, Giardina, Il capitolo 367 (vedi nota 8), pp. 81-85. La dispensa potrebbe semplicemente riferirsi a una qualsiasi deroga dal diritto successorio longobardo e non necessariamente dovuta al cap. 367 dell'„Editto“ di Rotari; l'atto è edito in Codice diplomatico longobardo, a cura di Zielinski (vedi *supra* in questa

concede a un certo Giovanni, oltre al diritto di dotare la sorella, Tundila, la possibilità di lasciare i suoi beni alla stessa sorella, in caso di morte prematura in assenza di moglie e figli, oppure alla madre Autia, se quest'ultima dovesse sopravvivere ai due figli.¹⁴ Giovanni, infatti, viene comunemente considerato nella letteratura come uno straniero, anche se non si dichiara tale, a causa del nome della sorella, goto, inusuale per una donna longobarda.¹⁵ Il principe Adelchi nel giugno dell'862 in Benevento concede al fratello i beni di Drogone „ex genere Francorum hortus liberum hominem“, morto senza eredi,¹⁶ anche se in questo caso i beni potrebbero essere stati incamerati dal fisco perché il defunto era privo di eredi diretti e non perché era franco.

Ancora nel IX secolo, quando si giunse alla divisione del principato di Benevento nelle due entità statuali distinte di Benevento e Salerno, la posizione dei *waregangi* fu oggetto di uno specifico articolo del trattato di pace tra Radelchi I di Benevento (839–851) e Siconolfo di Salerno (848–849). Dell'848–849 è, infatti, la così detta „Divisio Ducatus“,¹⁷ l'atto che sancì la nascita dei due principati e nel quale il principe Radelchi definì titolo, poteri e ambito giurisdizionale del rivale Siconolfo, con il quale si riappacificò solennemente. Ebbene, tra le varie attribuzioni di diritti pubblici riconosciuti al Salernitano al capitolo XII vengono menzionati proprio i *waregangi*: „De waregangis

stessa nota 13), n. 5, p. 21. Da questa rassegna si è ritenuto di escludere tutti coloro che negli atti non sono qualificati esplicitamente come stranieri immigrati.

14 Codice diplomatico longobardo, a cura di Zielinski (vedi nota 13), n. 3, p. 11.

15 Cfr. Tamassia, Stranieri (vedi nota 8), p. 102, il quale sottolinea l'accento al diritto romano concernente la dote della sorella, per cui ne fa un romano di stirpe gota immigrato a Benevento; Giardina, Il capitolo 367 (vedi nota 8), p. 92.

16 Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), a cura di Jean-Marie Martin, Roma 2000 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum scriptores 3**), vol. 2, III, n. 22, p. 514.

17 Per comodità del lettore si mantiene qui la tradizionale nomenclatura di „Divisio“; l'atto, pur non essendo diplomaticamente un *praeceptum*, ha la forma di una concessione di Radelchi a Siconolfo di diritti e prerogative tali da costituire la nuova entità pubblica a partire proprio dal titolo principesco, che fino ad allora Siconolfo aveva semplicemente usurpato. Di recente l'atto è stato assimilato ai *pacta* stipulati tra Longobardi e Napolitani; cfr. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, Il problema della qualificazione giuridica della „Divisio Ducatus“, in: *Historia et ius* 4 (2013), paper 2, pp. 1–34, che definisce per tanto il documento come „pactum pacis ac divisionis“, ritenendo il testo che ci è giunto proprio la copia dell'originale consegnato da Radelchi a Siconolfo, custodito a Salerno, quello cioè che ebbe l'opportunità di leggere nel X secolo l'Anonimo di Salerno; l'altro originale dato a Radelchi, che secondo questa ipotesi avrebbe dovuto avere la forma inversa, sarebbe stato custodito a Benevento e sarebbe andato perduto.

nobilibus, mediocribus et rusticis hominibus qui usque nunc in terram vestram fugiti sunt, abeatís eos¹⁸.

Il nuovo principe di Salerno aveva allora sugli stranieri, che erano fuggiti verso le terre da lui controllate durante la lunga guerra per la „Divisio“, i medesimi diritti pubblici del principe di Benevento e cioè quelli sanciti dall'„Editto“ di Rotari, che implicavano la protezione dello straniero che si poneva volontariamente *sub scuto potestatis* del monarca e i relativi introiti derivanti per il fisco dall'esercizio di questa prerogativa. In più, questo stesso capitolo svela la stratificazione sociale di questi immigrati, che potevano essere nobili, mediocri e rustici, lasciando intendere che il fenomeno dell'immigrazione era trasversale e non limitato ai soli ceti preminenti.

Proprio di un *mediocris*, cioè di un possessore, si ha notizia a Salerno nell'agosto del 992: un atranese, Mele figlio del defunto Orso, vende una parte dei suoi beni ed esibisce i vari titoli di proprietà, tra cui una transazione fatta ai tempi di Gisulfo I (946–977); in essa uno dei contraenti, suo nonno, „quod guaregan homo fuit, non potuit suam rebus sine absoluteione palatii dare“ e dovette chiedere una dispensa, che gli fu concessa prima dell'aprile del 948 e che Mele puntualmente esibisce.¹⁹ Successivamente, nel novembre del 1009, ancora a Salerno, un altro atranese, Mastalo figlio del defunto Sergio, detto *de Auta*, sentendo prossima la fine dispone di tutti i suoi beni, ma per poterlo fare dinanzi al notaio e ai testimoni „ostedit concessionem, qualiter ad presentes nostros concessa et data fuit ei licentiam, et liceret illum et eius eredes de omnia sua causa dare et iudicare, sicut et Langnorbardi hominibus“,²⁰ che è un chiaro riferimento al capitolo 367 dell'„Editto“ di Rotari e alla dispensa palatina necessaria al *waregang* per poter disporre liberamente dei propri beni, dal momento che Mastalo non ha figli e nel lasciato tra gli eredi compaiono pure i suoi creditori. Similmente a Salerno, in un giudicato del dicembre del 1063, alla controparte che contestava i diritti di proprietà su beni ricevuti in eredità dal fratello morto senza figli, Golferio figlio del defunto Radoaldo del luogo di Cilento affermava „quoniam suprascriptus domnus noster et excellentissimus Gisulfus princeps concessit omnibus Cilentinis hominibus ut parens parenti per gradum

18 Jean-Marie Martin, *Guerre, accords et frontières en Italie méridionale pendant le haut Moyen Âge*, Roma 2005 (*Sources et documents d'histoire du moyen âge* 7), n. 4: *Praeceptum concessionis sive capitulare*, cap. XII, p. 207. Tamassia, *Stranieri* (vedi nota 8), p. 78, ritiene che i rustici menzionati nella „Divisio“, non essendo dei possessori, fossero tenuti a prestazioni d'opera nei confronti del fisco.

19 *Codex diplomaticus Cavensis*, a cura di Morcaldi et al. (vedi nota 13), vol. 2, n. CCCCLIII, p. 335.

20 *Ibid.*, vol. 4, n. DCXXIV, p. 151.

et parentela secundum Langobardorum legem succederet²¹.²¹ Un caso a parte è quello di Orso figlio del defunto fabbro Marino, detto *Caballarius*, di una famiglia contraddistinta da una prevalente antroponimia amalfitana, della quale tuttavia soltanto lo zio Desigio si qualifica esplicitamente come amalfitano, che nell'aprile del 996, in Salerno vende i propri beni „iusta legem et consuetudo nostre Romanorum, per largietatem et absolutionem superii dicti domini gloriosi principis²².²² In effetti c'è chi ha considerato le testimonianze salernitane di dispense palatine a testare o a vendere beni immobili come attestazioni della normativa concernente lo statuto dello straniero,²³ ma si tratta in realtà di concessioni fatte a chi dichiara di vivere *iuxta legem et consuetudo Romanorum* e nessuno degli attori si qualifica esplicitamente come straniero, pur vantando una discendenza più o meno remota da una stirpe straniera.²⁴

Non sono questi gli unici riferimenti certi alla legislazione rotariana. Notevole è, infatti, un precetto del principe di Benevento Landolfo I del settembre 930 a favore di Montecassino, nel quale il defunto Vitaliano

„qui de exteris generationibus adveniens, sub scuto nostre potestatis subdidit et quia ad diem sui obitus filios legitimos non reliquit, qui ei secundum legem heredes succedere deberent in rebus et substantiis suis quas conquisitas et paratas habuit, ideo omnis illis hereditas ad potestatem nostri sacri palatii advenit et quia non habuit potestatem sine iussione palatii cuicumque de rebus sui tingare aet per quoslibet titulum alienare, propterea omnis illius hereditas sicut legibus nostro sacro palatio pertinere videtur.“

21 Ibid., vol. 8, n. MCCCCLXI, p. 260.

22 Ibid., vol. 3, n. CCCXCIV, p. 50.

23 Cfr. Giardina, Osservazioni (vedi nota 8), p. 118, nota 31.

24 Cfr., per fare un altro esempio, Codex diplomaticus Cavensis, a cura di Morcaldi et al. (vedi nota 13), vol. 3, n. DXVI, p. 81, una compravendita data a Salerno nel giugno del 998. In realtà a Salerno l'esplicita dichiarazione di vivere secondo la *lex et consuetudo Romanorum* veniva fatta da amalfitani e atranesi immigrati, da chierici e dalle loro mogli e discendenti: un caso notevole è quello di Grusa, vedova di un atranese e madre di tre figli minori che per vendere una proprietà nel mese di aprile del 1063 a Salerno, oltre alla dichiarazione esplicita del diritto osservato, afferma „quum institutione Romane legis quod divus Iustinianus instituit preceptum est ut in venditione pupilli autoritas tutoris necessaria esse“, *ibid.*, vol. 8, n. MCCCXLIX, p. 217. Queste professioni di legge in ambito cittadino mascheravano consuetudini che talvolta implicavano denominazioni alternative a usi che in realtà erano longobardi, dal momento che nelle medesime transazioni si menzionava il *launegilt*, il *morgencap*, la *wadia* e tutte le formalità relative, proprie di istituti di diritto longobardo. In generale cfr. Luigi Genuardi, La „lex et consuetudo Romanorum“ nel principato longobardo di Salerno, in: Archivio storico per le province napoletane 40 (1915), pp. 525–541.

E così questi stessi beni vengono concessi all'abate Giovanni (I).²⁵ E questa è in effetti un'ampia parafrasi del cap. 367 dell'„Editto“ di Rotari; mentre un più stringato riferimento è in un precetto del 18 dicembre del 1012 di Pandolfo II, Landolfo V e Pandolfo III, in cui i principi confermarono le concessioni già fatte alla chiesa di S. Paolo di Benevento, menzionando tra l'altro „omnes guareghant qui de exteris finibus venerint aut homines qui se nostro principatu subiciunt“.²⁶

Ai primi dell'XI secolo furono redatti due glossari longobardo-latini a Benevento, che spiegano il termine *waregang*, rinviando implicitamente all'„Editto“ di Rotari, per uno „Guareganc. Id(est) advena“,²⁷ per l'altro „Guaregang. Idest. q(ui) de exteris fines venit“.²⁸ E proprio a Benevento, quando si estingue la casata longobarda e la città, insieme con il territorio di essa, passa sotto la giurisdizione della Chiesa romana, al tempo di Pasquale II (1099–1117) vengono elencati i vari diritti della Curia pontificia, che erano stati già di pertinenza del fisco del principe longobardo. Ebbene, tra essi compaiono „medietas reddituum de ... scadentiis peregrinorum et extraneorum, scadentia Beneventanorum tota“.²⁹ Dunque, ancora nel 1077, proprio al termine della storia longobarda di Benevento, i diritti sui beni vacanti degli stranieri sono ancora una voce importante degli introiti del fisco palatino, che passano ora alla Curia pontificia.

Da ultimo va ricordato Romualdo [II] Guarna (?–1181), che nel suo „Chronicon“, narrando della presa di Ostuni del 1047, opera di mercenari stranieri, usa proprio il termine *Garangi* per qualificarli collettivamente.³⁰

La flessibilità del diritto e la facilità di accoglienza dello straniero, oltre alla tutela dei suoi diritti, ammesso che si dichiarò disposto a porsi sotto la protezione del monarca e ad accettare diritto e usi longobardi,³¹ giustifica per un verso i numerosi casi di integrazione

25 Registrum Petri Diaconi (Montecassino, Archivio dell'abbazia, reg. 3), a cura di Jean-Marie Martin et al., Roma 2015 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates 45,2), vol. 2, n. 251, p. 780.

26 Cfr. Le più antiche carte del Capitolo della Cattedrale di Benevento (668–1200), a cura di Antonio Ciaralli et al., Roma 2002 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta chartarum 52), n. 30, p. 89.

27 Federico Albano Leoni, Tre glossari longobardo-latini, Napoli 1981, Glossario di Madrid, 51, p. 51.

28 Ibid., Glossario di Cava, 62, p. 57.

29 Cfr. Le Liber censuum de l'Église romaine, a cura di Paul Fabre, vol. 3, Paris 1902, CXXXIII, p. 408.

30 Cfr. Romualdi Salernitani chronicon, a cura di Carlo Alberto Garufi, Città di Castello 1909–1935 (RIS 7,1), p. 180.

31 Un esempio calzante potrebbe essere quello del prete e monaco Leone, „natibus de terra Francisca“, ma residente a Castelpetroso nel territorio di Boiano, che nella stessa Boiano nel dicembre

dei quali c'è rimasta memoria³² e per l'altro l'atteggiamento delle fonti letterarie a nostra disposizione: l'estrema flessibilità di giudizio nel qualificare lo straniero da parte dei cronisti meridionali.

Bisogna tener distinti nell'esame delle fonti letterarie due diversi piani nella prospettiva dei cronisti: quello della coscienza e conoscenza della diversità di partenza dello straniero e quello delle concrete differenze che si palesano nella quotidianità degli eventi narrati.³³ È fin troppo ovvio osservare che i nostri cronisti sapevano di-

del 1023 dona a Montecassino la chiesa consortile di S. Cristofaro, edificata da lui stesso e da altri parenti, insieme con alcuni terreni, rispettando tutte le formalità di rito, „secundum Langobardorum legem“, *Registrum Petri Diaconi*, a cura di Martin et al. (vedi nota 25), vol. 2, n. 283, p. 867.

32 Sono numerose nelle fonti documentarie dell'Italia meridionale longobarda le testimonianze di stranieri stabilmente e pacificamente insediati in territorio longobardo, come possessori, artigiani o conduttori (principalmente Greci, Saraceni, Amalfitani, e in misura minore anche Franchi e Slavi o altri *exteri* di gruppi minoritari), attratti a partire dalla fine del IX secolo dall'espansione dell'economia rurale, o in fuga per ragioni contingenti dalle loro terre di origine, oppure stanziatisi stabilmente dopo esservi giunti a seguito di eventi bellici, ma anche incentivati dagli stessi principi longobardi con concessioni di terre del fisco, oppure di benefici di varia natura. Una condizione giuridica che ovviamente non era ereditaria, ma che concerneva soltanto l'immigrato di prima generazione: successivamente restava soltanto la menzione della stirpe originaria, essendo i discendenti Longobardi a tutti gli effetti, e in tal senso un esempio da farsi è la donazione, data in Salerno nel gennaio del 989, del fabbro Orso figlio del defunto prete Orso amalfitano avvenuta „iusta legem Langobardorum sub quo sumus et vivimus“; *Codex diplomaticus Cavensis*, a cura di Morcaldi et al. (vedi nota 13), vol. 2, n. CCCXVI, p. 277. Sugli immigrati di varie stirpi cfr. Tamassia, *Stranieri* (vedi nota 8), pp. 67–106; Stefano Palmieri, *Mobilità etnica e mobilità sociale nel Mezzogiorno longobardo*, in: *Archivio storico per le province napoletane*, ser. 3 20 (1981), pp. 31–104; Armand O. Citarella, *Amalfi and Salerno in the Ninth Century*, in: *Istituzioni civili e organizzazione ecclesiastica dello Stato medievale amalfitano*, Amalfi 1986, pp. 129–146; Stefano Palmieri, *Un esempio di mobilità etnica altomedievale. I Saraceni in Campania*, in: *Montecassino dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese (secc. VI–IX)*, a cura di Faustino Avagliano, Montecassino 1987, pp. 597–627; Huguette Taviani-Carozzi, *La principauté lombarde de Salerne. IX^e–XI^e siècle*, Roma 1991, vol. 2, pp. 802–825; Annick Peters-Custot, *L'identité d'une communauté minoritaire au Moyen Âge. La population grecque de la principauté lombarde de Salerne (IX^e–XII^e siècles)*, in: *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge* 121,1 (2009), pp. 83–97; Kordula Wolf, *Auf dem Pfade Allahs, Ġihād und muslimische Migrationen auf dem süditalienischen Festland*, in: *Transkulturelle Verflechtungen im mittelalterlichen Jahrtausend. Europa, Ostasien, Afrika*, a cura di Michael Borgolte, Matthias M. Tischler, Darmstadt 2012, pp. 120–166, alle pp. 140–142; Patricia Skinner, *Medieval Amalfi and its Diaspora*. 800–1250, Oxford 2013, pp. 183–196.

33 È quanto non ha compreso Jakub Kujawiński, *Le immagini dell'„altro“ nella cronachistica del Mezzogiorno longobardo*, in: *Rivista storica italiana* 118,3 (2006), pp. 767–815, che, confondendo continuamente il piano storico con quello letterario, fa di ogni differenza storica di tale o tal altra stirpe una concreta differenza di giudizio del cronista nel racconto dei vari accadimenti, militari, politici o, più semplicemente, della quotidianità.

stinguere sé stessi, i Longobardi eredi della propria civiltà, da tutti gli altri stranieri, siano essi provenienti da terre lontane, oppure semplicemente dai troppi confini che attraversavano l'Italia meridionale,³⁴ eredi a loro volta di diverse tradizioni, nazionali o civiche, e civiltà. Tuttavia, nelle cronache si coglie un denominatore comune nel qualificare concretamente la diversità delle *exterae gentes* quando erano in terra longobarda. Per una aristocrazia, che aveva come orizzonte mentale e attività precipua la guerra, sia a causa dei propri miti identitari, della propria mentalità, oppure per il cronico stato di belligeranza del Mezzogiorno longobardo, la diversità da sé si coglie proprio nei comportamenti sul campo di battaglia. Lo straniero, sia quando vince, sia quando perde, si comporta in maniera subdola, *callide*, non rispetta patti e regole, è feroce, astuto e immorale, non conosce i codici del valore militare, dei quali sono depositari soltanto i principi migliori e positivi, oltre ai Longobardi in armi più valorosi, i quali meritano la vittoria, che è sempre opera della volontà divina, se combattono correttamente. La medesima perversione dei comportamenti si coglie in quei Longobardi che sono causa della decadenza del popolo e si adoperano per accentuarne le divisioni e determinarne la rovina. I cronisti, infatti, usano in maniera intercambiabile il medesimo vocabolario per segnalare le nefandezze degli stranieri e dei pessimi Longobardi. Se allora la diversità si palesa sui campi di battaglia, in pace, essa tende a sparire. Non ci sono infatti nelle fonti casi di incomunicabilità linguistica o di costumi e usi tanto divergenti dai propri da essere immediatamente percepiti come estranei e ciò grazie alla concreta possibilità di inclusione che il diritto longobardo garantiva a chi si sottometteva agli usi nazionali. Ovviamente il medesimo metro di giudizio, la *calliditas*, è utilizzato anche per i comportamenti subdoli e maligni in tempo di pace e riguarda tutti gli attori di queste cronache. Perfino i Saraceni dipinti come il male assoluto per la loro efferatezza, potrebbero essere qualificati facilmente da chierici che scrivono la storia per la loro alterità religiosa. Invece, essi sono certamente uno strumento dell'ira divina per punire i Longobardi che hanno abbandonato i propri valori positivi, ma anche per costoro, al di fuori dei campi di battaglia, dove esprimono tutta la loro malignità e perversione, non si avverte nei numerosi episodi che li vedono protagonisti alcuna estraneità motivata da ragioni religiose, culturali o linguistiche.

Ciò non toglie che comunque l'immigrato avvertiva una sorta di cronica instabilità e insicurezza della propria condizione, anche ai massimi livelli della società, mancandogli

34 Va da sé che non dobbiamo intendere il confine in termini contemporanei, ma solo come limite che delimitava un territorio di pertinenza a una determinata autorità pubblica; in realtà erano assai fluidi e permeabili, caratterizzati da una forte compenetrazione delle aree limitrofe e basti pensare qui alla Liburia e ai *tertiatores* che risedevano in una sorta di condominio tra Longobardi e Napolitani.

la rete di protezione di parenti e consorti. Mi riferisco alla memoria tramandata dall'Anonimo di Salerno nel X secolo delle vicissitudini del principe Sicone (817–832). Nel „Chronicon Salernitanum“ Sicone viene ricordato come spoletino, di stirpe nobilissima, che, negli anni di Grimoaldo II (IV) (806–817), da adulto, insieme con la famiglia e i servi, sarebbe scappato dal ducato di Spoleto, dove era stato calunniato presso il re Pipino, per giungere a Benevento con l'intento di non trattenersi nel principato, ma di proseguire il viaggio verso Costantinopoli, meta ultima del suo esilio volontario. Non ostante l'evidente anacronismo,³⁵ ciò che nel racconto dell'Anonimo va evidenziato sono le reazioni dell'esule (oltre ai suoi dubbi esistenziali) agli eventi che lo videro protagonista. Sicone, infatti, alle profferte di ospitalità del principe risponde che preferirebbe vivere a pane e acqua tra la propria gente piuttosto che negli agi tra gente straniera e accetta la nomina a gastaldo di Acerenza, dove si trasferisce con i suoi familiari.³⁶ Ciò non ostante, il conte di Conza Radelchi, nel noto diverbio seguito a un incidente di caccia, apostrofa i servi del gastaldo dicendo: „Siconi dicite, advena in nostram ingressus est patriam“;³⁷ anche nel tentativo di indurre Grimoaldo II (IV) a marciare contro Acerenza, lo stesso Radelchi di Conza tira in ballo il fatto che Sicone non era beneventano.³⁸ Al pari dello stesso Sicone che, invitato a recarsi a Benevento al cospetto del principe per giustificarsi, si spaventa per la sua sorte proprio perché non è nativo di queste terre e si ripropone di

35 In realtà Sicone, come il suo stesso epitaffio tramanda, era friulano, di stirpe regia, e per tanto da bambino, accompagnando la madre, aveva dovuto abbandonare il Friuli, probabilmente dopo il fallimento della rivolta del duca Rotgaudo nel 776 e proprio a causa della sua nobilissima stirpe, o perché genericamente imparentato con la stirpe ducale friulana che vantava la propria discendenza dalla schiatta di Alboino, o perché più tangibilmente era in qualche modo legato da vincoli di parentela con Rachi e Astolfo, gli ultimi re longobardi friulani. Madre e figlio ripararono in un primo momento a Spoleto (e questa potrebbe essere l'origine dell'equivoco della tradizione salernitana) e poi, probabilmente a causa dell'atteggiamento filofranco del duca Ildeprando di Spoleto (773–788/789) e dell'aggressiva politica meridionale di Carlomagno, fuggirono a Benevento, certamente dopo il 781 e prima della morte di Arechi II avvenuta nel 787, quando Sicone aveva un'età compresa tra gli otto e i quattordici anni. Sulle vicissitudini di questa fuga cfr. Ottorino Bertolini, Carlomagno e Benevento, in: Helmut Beumann et al. (a cura di), Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, vol. 1, Düsseldorf 1966, pp. 609–671, alle pp. 636–637, nota 141.

36 Chronicon Salernitanum, a cura di Ulla Westerbergh, Stockholm 1956 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina Stockholmiensia 3), cap. 43, pp. 42–43; benché Grimoaldo II (IV) gli abbia risposto „Caro nostra es, mane apud nos“, i beneventani ebbero da ridire sull'assegnazione del gastaldato, che invece secondo loro sarebbe dovuto andare a un ottimato nato a Benevento, *ibid.*

37 *Ibid.*, p. 45.

38 *Ibid.*, cap. 44, p. 46.

riprendere il cammino verso Costantinopoli.³⁹ Grimoaldo II (IV) muove in armi contro Acerenza, ma dinanzi alle prodezze sul campo di battaglia di Sicardo e Siconolfo, i due figli di Sicone, sbotta con i suoi dicendo: „Unum exterum hominum habere propter vos non valeo“.⁴⁰ Successivamente, a causa di uno dei tanti repentini mutamenti di alleanze nell'aristocrazia beneventana, lo stesso Radelchi propone a Sicone di congiurare contro il legittimo principe e gli offre il trono, al che l'esule risponde: „Vereror in tali re me quippe obicere, quia sum prorsum exulem, et ex meis stigmatibus erga me nullus habeo; valde metuo, ne domus mee exinde consumpcione nempe eveniat“.⁴¹ Gli mancavano, cioè, i necessari legami di sangue nell'aristocrazia beneventana per lanciarsi in una simile avventura. Arrivati al dunque sarà Roffredo figlio di Dauferio, in gran segreto, alle terme, a offrire la corona a Sicone, che ancora una volta si schernisce rimarcando la sua condizione di esule, ma alla fine accetta dicendo „terra vestra est, in vestra denique potestate sum; quod bonum quippe et utile vestris comparet oculis, facito“.⁴² Alla fine viene eletto principe Sicone nell'817, perché può dar lustro alla patria a causa della sua stirpe nobilissima e perché, essendo straniero, non è coinvolto nelle lotte tra le varie fazioni aristocratiche.⁴³ Ma a dare un senso a tutta la vicenda è la chiacchierata tra il conte Radelchi e la moglie a commento della giornata: Radelchi, rientrando a casa, è visibilmente soddisfatto, perché avendo incoronato uno straniero, pensa che questi sia più facilmente manovrabile di un beneventano e, sopra tutto, che un giorno, quando si saranno stancati di lui, potranno deporlo senza alcuno sforzo; al che la moglie sbotta: „Quid est quod dicis exterum? Numquid non Sico genuit filias? Eas Beneventanis mox viris copulante, tunc sic eum appellas exterum?“; e lo sollecita a darsi da fare per capire le intenzioni del nuovo principe e tentare di far sposare il loro figlio con una figlia di Sicone.⁴⁴

39 Ibid.

40 Ibid., cap. 46, p. 47.

41 Ibid., p. 48.

42 Ibid., cap. 48, p. 50.

43 Ibid., cap. 53, p. 54.

44 Ibid., cap. 54, p. 55. Sul racconto dell'Anonimo di Salerno concernente l'arrivo di Sicone a Benevento e i successivi avvenimenti cfr. Mihail Berza, *Sentiment national et esprit local chez les Lombards méridionaux aux IX^e-X^e siècles*, in: *Revue historique du Sud Est européen* 19 (1942), pp. 362-370; più di recente cfr. Paolo Delogu, *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli 1977, pp. 78-79; Taviani-Carozzi, *La principauté* (vedi nota 32), vol. I, pp. 272-273; Aurélie Thomas, *Jeux Lombards. Alliance, parenté et politique en Italie méridionale, de la fin du VIII^e siècle à la conquête normande*, Roma 2016, pp. 112-117. Sulle vicende politiche che portarono all'assassinio di Grimoaldo II (IV) e all'ascesa al trono di Sicone cfr. Paolo Bertolini, *Studi per la cronologia dei Principi Langobardi di Benevento: da Grimoaldo I (III) a Sicardo (787-839)*, in:

Le donne svolgevano un ruolo fondamentale nelle alleanze tra i vari gruppi consortili dell'aristocrazia beneventana, fondate su precise strategie matrimoniali, ed è noto;⁴⁵ tuttavia, nelle parole della moglie di Radelchi è possibile cogliere anche una diversa sfumatura. Di lì a qualche tempo, quando sul trono di Benevento è Sicardo (832–839), il figlio maggiore di Sicone, questi saccheggia Amalfi nell'839 e deporta gli amalfitani a Salerno; ma per facilitare il nuovo insediamento, dare a esso la stabilità necessaria e appianare le differenze promuove matrimoni misti tra gli amalfitani immigrati e le donne salernitane.⁴⁶ Dunque, la diversità dell'estraneo non è insormontabile, può essere superata, oltre che con la tutela pubblica, anche dai vincoli di sangue, che danno stabilità alla sua posizione.

Benché Sicone sia stato un longobardo di stirpe nobilissima, si considerava uno straniero, perché lontano dalla sua terra di origine e privo di legami, parentali e di solidarietà, con l'aristocrazia beneventana (vi arrivò bambino, come già detto, accompagnando la sola madre, in fuga dal natò ducato del Friuli, dopo il fallimento della rivolta di Rotgaudio del 776). La medesima incertezza dell'esistenza doveva attanagliare anche gli altri immigrati provenienti dal regno di Pavia, anche se appartenenti al ceto preminente e della medesima stirpe longobarda.

Queste vicende rinviano a un'altra questione di rilevante interesse per il nostro discorso: la regolamentazione della mobilità degli uomini nell'Italia longobarda. Ovviamente non si prendono qui in considerazione i viaggiatori, per così dire, di professione, commercianti, pellegrini o messi, per i quali o c'erano norme specifiche di tutela, oppure c'era sempre la possibilità di una deroga alla normativa vigente,⁴⁷ dal momento che i loro movimenti concernevano rapporti di carattere transitorio e provvisorio riguardanti una

Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano 80 (1968), pp. 15–135, alle pp. 52–57.

45 Cfr. Thierry Stasser, *Où sont les femmes? Prosopographie des femmes des familles princères et ducales en Italie méridionale depuis la chute du royaume lombard (774) jusqu'à l'installation des Normands* (env. 1100), Oxford 2008.

46 Cfr. Francesco Forcellini, *L'impresa di Sicardo contro Amalfi e l'emancipazione politica di questa città dal Ducato di Napoli*, in: *Archivio storico per le province napoletane* 67 (1945), pp. 1–48, alle pp. 25 e 29; Delogu, Mito (vedi nota 44), p. 77; Taviani-Carozzi, *La principauté* (vedi nota 32), vol. 2, pp. 803–805.

47 Per fare un esempio noto lo stesso Rotari nelle sue leggi garantiva protezione ai viaggiatori che si recavano presso il re, cfr. *Edictus Rothari*, a cura di Beyerle (vedi nota 7), cap. 17, p. 20. Nell'Italia meridionale erano inserite nei trattati stipulati dai principi longobardi con uno Stato finitimo clausole che riguardavano soggetti specifici di mobilità, si pensi, ad esempio, al noto patto dell'836 di Sicardo con i Napolitani e le norme a tutela dei commercianti che attraversavano di continuo i confini di entrambi; cfr. Martin, *Guerre* (vedi nota 18), n. 3, p. 185.

sfera di mobilità ben delimitata, ma coloro che emigravano in maniera definitiva abbandonando la loro terra di origine, per stabilirsi in un'altra. In più, la questione è complicata dal fatto che il ducato di Benevento non era parte integrante del regno pavese, ma, al pari di quello spoletino, era posto al di fuori dei confini di esso; non solo, i re longobardi, tranne che al tempo di Grimoaldo (il quale mantenne il titolo ducale, delegando il governo al figlio, da considerare in pratica un suo vicario, dopo l'incoronazione regia), si sono sempre comportati nei confronti di questa estrema provincia meridionale come se fosse stata una potenza straniera, intervenendo militarmente, oppure condizionando la scelta del duca per imporne uno a sé solidale, o tentando di stabilire alleanze matrimoniali, ma mai esercitando su di essa una stabile e duratura sovranità.⁴⁸ Ciò significa che chi avesse voluto attraversare il confine meridionale della Tuscia per recarsi in terra longobarda avrebbe dovuto sottostare alle stesse limitazioni alle quali era soggetto chiunque varcasse i confini del regno transpadano per recarsi in terre straniere.⁴⁹

In generale i quadri esistenziali non favorivano la mobilità degli abitanti, strettamente legati al luogo di nascita e ai propri vincoli parentali; in più gli obblighi fiscali, i

48 Cfr. Pier Maria Conti, *Duchi di Benevento e regno longobardo*, in: *Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici* 5 (1976-1978, ma 1982), pp. 221-280; Gasparri, *Il ducato* (vedi nota 10), pp. 103-108.

49 Dai vari prologhi delle leggi di Liutprando si evince che i ducati di Spoleto e Benevento erano considerati al di fuori della sovranità regia; cfr. *Liutprandi leges*, in: *Leges Langobardorum*, a cura di Beyerle (vedi nota 7), pp. 99-176, alle pp. 99-100, 102, 106, 149, così come dal prologo di Ratchis del 746; cfr. *Ratchis Leges*, in: *ibid.*, pp. 183-193, a p. 186. La stessa normativa longobarda considerava i ducati di Spoleto e Benevento come terre poste al di fuori dei confini del Regno pavese; cfr. *ibid.*, *Ratchis leges*, cap. 9, p. 189, e cap. 13, p. 192. Sui confini esterni del Regno di Pavia, le dogane e la normativa vigente in età longobarda e carolingia concernente i viaggiatori e le autorizzazioni necessarie a valicare questi stessi confini cfr. Bognetti, *Note* (vedi nota 8), pp. 15-20, 35-40, 45-50, 144-148, 176-180; Aldo A. Settia, *Le frontiere del Regno italico nei secoli VI-XI. L'organizzazione della difesa*, in: *Studi storici* 30,1 (1989), pp. 155-169, poi in: *Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, Roma-Madrid 1992, pp. 201-209; Stefano Gasparri, *La frontiera in Italia (secc. VI-VIII). Considerazioni su un tema controverso*, in: *Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (secc. VI-VIII)*, a cura di Gian Pietro Brogiolo, Mantova 1995, pp. 9-19; Walter Pohl, *Frontiers in Lombard Italy. The Laws of Ratchis and Aistulf*, in: *The Transformation of Frontiers from Late Antiquity to the Carolingians*, a cura di *id.* et al., Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 117-141; *id.*, *Le frontiere longobarde. Controllo e percezioni*, in: *La mobilità des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, a cura di Claudia Moatti, Roma 2004, pp. 225-238; Gianmarco De Angelis, *Mobilità e controllo politico nell'Italia longobarda e carolingia. Appunti su fonti normative e riflessi documentari*, in: *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* 132,2 (2020), pp. 299-313.

servizi e gli oneri pubblici legavano al luogo di residenza i soggetti sui quali gravavano.⁵⁰ Inoltre, la stessa legislazione regia era attenta a regolamentare i movimenti dei residenti e a vigilare su di essi.⁵¹ Infine, le varie crisi politiche e militari non favorivano di certo gli spostamenti degli uomini: il quieto e ordinato vivere dipendeva dalla capacità del monarca di garantire la pace, un tratto precipuo della regalità longobarda. Proprio Paolo Diacono, quando canta la pace universale di cui godettero finalmente i Longobardi grazie al regno restaurato da Autari (584–590), scrive: „Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae; nemo aliquem iniuste angariabat, nemo spoliabat; non erant furta, non latrocinia; unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat“.⁵²

50 Da segnalare è un precetto di Radelchi dato a Benevento il 7 luglio dell'840, anteriore alla „Divisio“, nel quale vengono concessi al monastero di S. Sofia quattro fratelli con le loro famiglie e i loro beni, abitanti nella località *Pontilia* sita nel gastaldato di Quintodecimo (Mirabella Eclano), divenuti schiavi del sacro palazzo „ob meritum culpe illorum, pro quo a Sikenolfo fugierunt“; *Chronicon Sanctae Sophiae*, a cura di Martin (vedi nota 16), vol. 2, II, n. 16, p. 464.

51 In sintesi gli articoli di legge che disciplinavano la mobilità degli uomini e imponevano i controlli degli ufficiali pubblici sia all'interno del regno, sia sui confini esterni, erano *Edictus Rothari*, a cura di Beyerle (vedi nota 7), capp. 3–5, p. 18; cap. 177, p. 46; cap. 193, p. 52; cap. 244, p. 65; cap. 256, p. 67; cap. 262, p. 68; capp. 264–269, pp. 69–70; cap. 273, p. 71. Qui ricorre spesso il termine *provincia*, che da molti è stato identificato con il regno nel suo insieme, ma, come Gian Piero Bognetti, *S. Maria Foris Portas* (vedi nota 11), p. 446, nota 164, ha dimostrato, è derivato dal Digesto 49, 16, 12, e più semplicemente significa territorio, e per tanto i medesimi articoli venivano applicati dove vigea il diritto longobardo. Per la legislazione posteriore a quella di Rotari cfr. *Liutprandi leges*, a cura di Beyerle (vedi nota 49), anni VIII, cap. 18, p. 108; anni IX, cap. 25, p. 113 e cap. 27, p. 114; anni XI, cap. 44, p. 121; anni XV, cap. 88, p. 142; *Ratchis leges*, a cura di Beyerle (vedi nota 49), cap. 9, p. 189 e cap. 13, p. 192; *Ahistulfi leges*, in: *Leges Langobardorum*, a cura di Beyerle (vedi nota 7), pp. 194–204, de anno I, capp. 5–6, p. 196. Sulla *vexata quaestio* della transitorietà e la validità normativa da attribuire ai capitoli di Rachi e Astolfo cfr. Pasquale Del Giudice, *Sulle aggiunte di Rachi e di Astolfo all'Editto longobardo*, ora in: id., *Nuovi studi di Storia e Diritto*, Milano 1913, pp. 304–314. Un esempio meridionale dell'applicazione del cap. 3 dell'„Editto“ di Rotari è in un precetto di Grimoaldo I (III) dell'agosto del 793, con il quale il principe reintegra nei suoi possedimenti Grasofo figlio del defunto Roderissi, i cui beni erano stati devoluti al sacro palazzo perché „extra provinciam in finibus Grecie fugam petire visum es“, *Chronicon Sanctae Sophiae*, a cura di Martin (vedi nota 16), vol. 2, III, n. 6, p. 489. Similmente in un precetto di Sicardo dato in Benevento nel dicembre dell'833 o 836 è menzionato il sequestro di beni di Maione figlio di Magiperto, perché „extra provinciam nostram Neapolim fugiit“; *ibid.*, III, n. 13, p. 501. Allo stesso modo nel novembre dell'867 in Benevento il principe Adelchi concede i beni di un tal Erchemperto, che „ad Sarracenis fugitum est“; *ibid.*, III, n. 21, p. 512.

52 *Pauli historia Langobardorum*, a cura di Waitz (vedi nota 1), III, 16, p. 123.

D'altra parte, sono assai scarse le testimonianze di immigrati nel ducato meridionale provenienti dal regno. Nell'aprile del 708 o del 723 in Benevento il duca Romualdo II concede alla chiesa di S. Sofia, sita in località *Ponticello*, i beni che erano stati del defunto Totone *Transpadanus*, certamente proveniente dal regno di Pavia, concessione che poi conferma nel marzo del 709 o del 724.⁵³ Nel maggio del 747 in Benevento il duca Gisulfo II, con il consenso dell'abate Petronace di Montecassino, conferma alla badessa Gausa e alle monache Pancrituda e Gariperga il monastero di S. Maria *in Cingla*, „quia manifesta causa est quoniam postposuistis parentes et substantias vestras et venistis peregrinare in terra nostra Beneventana“;⁵⁴ ma in questo caso sono tre religiose che hanno seguito la loro vocazione e non possono essere prese a testimonianza di eventuali flussi di immigrati transpadani stanziati nell'Italia meridionale.⁵⁵

La situazione non muta neppure dopo la fallita rivolta in Friuli di Rotgauto del 776. Sbaglia, infatti, Nicola Cilento a ipotizzare un'emigrazione di massa dall'alta Italia, e addirittura dopo la caduta di Pavia del 774,⁵⁶ quale reazione alla colonizzazione franca, che comunque ebbe inizio dopo il 776.⁵⁷ Sarebbero due, secondo questi, le testimonianze

53 Codice diplomatico longobardo, a cura di Zielinski (vedi nota 13), n. 11, p. 38, e n. 12, p. 41; il possesso dei beni di Totone fu confermato successivamente in Benevento da Gisulfo II nel luglio del 745, *ibid.*, n. 24, p. 82. Per Enrico Besta, *Storia del diritto pubblico* (vedi nota 8), p. 240, nota 19, questa testimonianza sarebbe la prova che anche i sudditi regnicoli, ancorché longobardi, erano sottoposti alla medesima normativa concernente gli stranieri. Tuttavia, Totone potrebbe anche essere morto senza eredi, i precetti ducali, infatti, non spiegano le ragioni per le quali i suoi beni erano nella disponibilità del sacro palazzo e non lo qualificano, ovviamente, come straniero.

54 Codice diplomatico longobardo, a cura di Zielinski (vedi nota 13), n. 30, p. 104.

55 L'immigrazione di monaci e chierici dall'Italia settentrionale è dovuta alla notorietà di enti ecclesiastici quali, ad esempio, l'abbazia di Montecassino. È appena il caso di ricordare il bresciano Petronace, l'abate ricostruttore di Montecassino (717-750), oppure l'altrettanto illustre friulano Paolo Diacono, per non tacere di chi era stato qui esiliato come il re Rachi, la cui moglie e figlia, Tasia e Ratruda, furono autorizzate tra il 749 e il 750 dallo stesso Petronace a fondare un monastero femminile a Piumarola, dove si ritirarono a vita; cfr. *Chronica monasterii Casinensis*, a cura di Hartmut Hoffmann, Hannover 1980 (MGH *Scriptores* 34), I, 8, p. 34. Sulle testimonianze epigrafiche di settentrionali monaci a Montecassino cfr. Angelo Pantoni, *Documenti epigrafici sulla presenza di settentrionali a Montecassino nell'alto Medioevo*, ora in: *id.*, *Montecassino. Scritti di archeologia e arte*, a cura di Faustino Avagliano, vol. 1, Montecassino 1998, pp. 87-118.

56 Cfr. Nicola Cilento, *Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore*, Roma 1966, pp. 48, 73-75; *id.*, *Le signorie longobarde e i ducati romanico-bizantini secc. VIII-XI*, in: *L'art dans l'Italie méridionale*, aggiornamento dell'opera di Émile Bertaux sotto la direzione di Adriano Prandi, vol. 4, Roma 1978, pp. 49-66, a p. 53.

57 Sull'accorta politica di Carlomagno prima e dopo il 776 cfr. in generale Giuseppe Albertoni, *L'Italia carolingia*, Roma 1997, pp. 22-24, 81-88.

in tal senso: un capitolare del re Pipino, che è possibile datare tra il 788 e l'800, in cui si dispone „De fugitivis partibus Beneventi et Spoleti sive Romaniae vel Pentapoli, qui confugium faciunt, ut reddantur et sint reversi ad proprium locum“,⁵⁸ dove più semplicemente si rinnova la precedente normativa d'età longobarda;⁵⁹ il prologo delle leggi del principe Adelchi di Benevento (853–878), emanate nell'866, dove si ripercorre la storia dei Longobardi in Italia e di Arechi II (758–787), il fondatore del principato di Benevento, in cui si ricorda che il principe fu „per omnia catholicus atque magnificus; qui imitator existens maiorum suae gentis reliquias rexit nobiliter et honorifice, et sequens vestigia regum quaedam capitula in suis decretis sollerter corrigere seu statuere curavit ad salvationem et iustitiam suae patriae pertinentia“.⁶⁰ In questo passo le *reliquiae* della gente longobarda non sono i profughi in fuga dal regno nel 774, come vorrebbe Cilento, ma proprio i Longobardi tutti dell'Italia meridionale, ultima vestigia della stirpe rappresentante di quella civiltà.⁶¹ Infatti, più sotto, il medesimo Adelchi, riferendosi al suo stesso governo, scrive: „Longo tum post tempore ad nos quoque ducatum ipsius reliquiarum gentis supernae pietati perducere placuit“.

58 Pippini capitulare, circa 790, in: *Capitularia regum Francorum*, vol. 1, a cura di Alfredus Boretius, Hannoverae 1883 (MGH *Capitularia regum Francorum* 1), n. 95, cap. 16, p. 201; l'unico riferimento cronologico certo è al cap. 14 dove si dispone dell'eredità di Ildegarda, la moglie di Carlomagno defunta anteriormente, il 30 di aprile del 783; per la datazione al 788–800 e l'attribuzione a Pipino cfr. Francesco Manacorda, *Ricerche sugli inizi della dominazione dei carolingi in Italia*, Roma 1968, pp. 72–73.

59 Gian Piero Bognetti nel 1933 aveva già rilevato la continuità della legislazione di Pipino con quella dei re longobardi in tema di mobilità degli uomini e di controlli sugli spostamenti; cfr. Bognetti, *Note* (vedi nota 8), pp. 20–22. Nello specifico il cap. 17 del medesimo capitolare del 788–800 richiama esplicitamente la normativa longobarda anteriore sui lasciapassare, dando a essa validità. In generale sui rapporti tra le due legislazioni e l'assenza di cesure cfr. Manacorda, *Ricerche* (vedi nota 58), *passim*.

60 Adelchis principis capitula, in: *Leges Langobardorum*, a cura di Beyerle (vedi nota 7), pp. 211–216, a p. 212.

61 Nicola Cilento interpreta invece il passo del prologo rimarcando addirittura che Arechi II „apriva la ‚patria Beneventana‘ ai profughi che provenivano dal nord, a quei ‚resti della sua gente‘ che egli poi ‚rexit nobiliter et honorifice‘, insediandoli appunto negli ‚honorēs‘, e cioè nel dominio di terre“, ipotizzando l'esistenza di „schiere di profughi ... considerevoli“, i quali „dopo il 774 avevano cercato asilo nel beneventano“, e tra costoro include pure i *waregangi* della „Divisio“; addirittura vorrebbe che sia avvenuta „una seconda migrazione di Longobardi nell'Italia meridionale“; cfr. Cilento, *Le origini* (vedi nota 56), pp. 73–74. Altrove sostiene che Arechi II „ebbe il merito non solo di aver accolto ‚le reliquie della sua gente‘ ma anche di averle sistemate *honorifice* e cioè assegnando e distribuendo terre del fisco ducale“, id., *Le signorie* (vedi nota 56), p. 53.

Probabilmente a muoversi furono i pochi implicati in qualche modo nella rivolta di Rotgaudo, o direttamente o a causa di legami parentali, come Sicone, un personaggio comunque di altissimo livello, perché era di stirpe regia;⁶² e costoro non possono essere considerati il segno di un esodo causato dalla caduta del regno in mano franca. Non c'è traccia nelle fonti letterarie, all'infuori del caso specifico di Sicone, che comunque la tradizione raccolta dall'Anonimo salernitano riconduce a un dissidio personale tra il Longobardo e il re Pipino, ed è singolare che questa migrazione di massa sia sfuggita a tutti i cronisti meridionali,⁶³ mentre nelle fonti documentarie non ci sono evidenze di rilievo. In effetti alla generazione di immigrati della prima età carolingia potrebbe appartenere Pietro *Transpadanus*, che nel maggio dell'802 vende la sua parte di una *terrola* e di una vigna nel territorio di Ailano,⁶⁴ anche se è difficile stabilire quando sia immigrato, se prima o dopo il 774. Diverso il discorso è per Godoaldo figlio di Maiorano, la cui quota parte dell'eredità paterna fu concessa dall'imperatore Ludovico il Pio a Farfa nell'816 perché „instinctu diaboli, posposita fidelitate sua, ad Beneventanos qui tunc temporibus domno et genitori nostro Karolo imperatori rebelles erant, fugiendo se contulisset“ ed era stata incamerata dal fisco.⁶⁵ Ma la fuga di Godoaldo non ha nulla a che vedere con la caduta del regno di Pavia o la rivolta di Rotgaudo, è da ascrivere, invece, all'opposizione alla campagna meridionale del 791, quando si re-

62 In realtà la fuga del friulano Sicone andrebbe paragonata a quella di altri illustri friulani in fuga dal regno longobardo, come i fratelli Radoaldo e Grimoaldo I, figli del duca Gisulfo II del Friuli, duchi di Benevento in successione dal 641/642 al 671 (Grimoaldo I fu anche re dal 661/662), anch'essi di nobilissima stirpe, della stessa schiatta di Alboino, al pari del duca Arechi I (ca. 590–640), altro duca beneventano di origini friulane, loro parente, che li aveva accolti, esponenti, dunque, di quella dinastia friulana che governò Benevento ininterrottamente dal 590 al 731, per poi tornare al potere tra il 742 e il 758; cfr. Hirsch, *Il ducato* (vedi nota 10), pp. 35–65, 72–81; Conti, *Duchi di Benevento* (vedi nota 48); Gasparri, *I duchi* (vedi nota 6), s. v.; id., *Il ducato* (vedi nota 10), pp. 99–107.

63 Lo stesso Andrea da Bergamo, il cronista della prima età carolingia, narra così le conseguenze dell'invasione franca: „tantaque tribulatio fuit in Italia, alii gladio interempti, alii fame percursi, alii bestis occisi, ut vix pauci remanent in vicis vel in civitates“ (Andrea Bergomatis historia, a cura di Luigi Andrea Bertò, *Testi storici e poetici dell'Italia carolingia*, Padova 2002, cap. 5, pp. 22–65, a p. 36); ma tace di un esodo verso il principato di Benevento. Per altre testimonianze sulle condizioni pietose della popolazione dopo la conquista di Carlomagno cfr. Stefano Gasparri, *Italia longobarda. Il regno, i Franchi e il papato*, Roma-Bari 2012, p. 132.

64 Errico Cuozzo/Jean-Marie Martin, *Documents inédits ou peu connus des archives du Mont-Cassin (VIII^e–X^e siècles)*, in: *Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge* 103,1 (1991), pp. 115–210, n. 10, p. 135.

65 La concessione è tradata da due privilegi imperiali del 21 giugno 816 e del 5 giugno 818; cfr. Gregorio di Catino, *Il regesto di Farfa*, a cura di Iganzio Giorgi/Ugo Balzani, vol. 2, Roma 1879, n. 223, p. 182, e n. 238, p. 194.

gistrarono defezioni nell'esercito regio di Longobardi del Nord e di Spoleto, che non volevano combattere contro i Beneventani.⁶⁶ Ebbene non si registra alcuna impennata di testimonianze documentarie rispetto all'età ducale intorno al 774 o al 776, né successivamente, non solo, ma nelle fonti documentarie dei principati meridionali a fronte dell'esistenza di immigrati franchi, oppure provenienti dall'*Alamania*, non si registrano immigrati dell'alta Italia oltre a quelli già segnalati.

Infine, dobbiamo registrare pure una migrazione interna, da un gastaldato, oppure da un comitato a un altro di pari passo con il forte sviluppo dell'economia agricola a partire dal IX–X secolo e la necessità di nuove braccia nelle aree di più intensa colonizzazione. Non sempre la normale dialettica tra singolo proprietario e singolo locatario, che comunque riguardava le zone di maggiore polverizzazione della proprietà rurale, poteva sopperire alle nuove necessità economiche. D'altra parte, gli abati immunisti esercitavano il loro potere di adunare i livellari sulla base della necessità di colonizzare le zone più remote delle loro signorie monastiche, popolandole e finendo per creare nuovi aggregati demici.

Nino Tamassia ha chiarito che la protezione del principe non si applicava solo agli stranieri strettamente intesi, cioè a coloro che erano di stirpe diversa e provenivano d'oltre confine, da un territorio, cioè, soggetto a una diversa sovranità (le *advenae*, le *alienae* o le *exterae gentes* delle fonti letterarie longobarde meridionali), ma anche a tutti gli *extranei*, ai forestieri in senso lato;⁶⁷ una categoria che esulava da quella di straniero e includeva coloro che provenivano da circoscrizioni territoriali dei principati differenti da quella dove erano nati e abitualmente risiedevano le loro famiglie. Costoro non erano sottoposti al *mundio* pubblico, ma i loro obblighi di uomini liberi verso il sacro palazzo potevano essere ceduti dal principe, al pari degli altri suoi diritti, insieme con la persona tenuta a onorare questi stessi obblighi; diritti, per tanto, che non spettavano al principe in modo speciale, perché esercitati su uno specifico gruppo, ma che gli competevano d'ordinario, come accadeva per tutti i sudditi. Nel gennaio del 943 Atenolfo III concesse all'abate di Montecassino alcuni „homines li-

66 Cfr. Stefano Gasparri, Il passaggio dai Longobardi ai Carolingi, in: Carlo Bertelli / Gian Pietro Brogiolo (a cura di), *Il futuro dei Longobardi. L'Italia e la costruzione dell'Europa di Carlo Magno*. Saggi, Milano 2000, pp. 25–43, a p. 39. Anche in questo caso Nicola Cilento fa risalire la fuga di Godoaldo all'opposizione antifranca dei nostalgici longobardi scappati in direzione di Benevento; cfr. Cilento, *Le origini* (vedi nota 56), pp. 74–75; invece, più banalmente, questa fuga è soltanto un caso di renitenza alla leva del 791.

67 Cfr. Tamassia, *Stranieri* (vedi nota 8), pp. 79–85, e id., *Ius affidandi. Origine e svolgimento nell'Italia meridionale*, ora in: id., *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale* (vedi nota 8), pp. 213–270.

ber[o]s“ residenti nelle pertinenze di un cella cassinese, esentandoli da ogni servizio pubblico, aggiungendovi „quanti homines extranei qui non sunt de nostris finibus in pertinentia de predicta cella venerint ad habitandum, similiter sub ista defensione“.⁶⁸ In un precetto del giugno del 946 di Gisulfo I alla Chiesa salernitana, tra le varie concessioni, compare pure il diritto specifico: „si pars eidem episcopii qualemcumque hominem liverum recollerint qui non siant censilem ut nullam angariam aut datio-nem in partibus reipublice faciant aut persolvant“;⁶⁹ similmente nell'ottobre del 953 il medesimo principe di Salerno acconsentì al vescovo di Benevento che „extraneos homines quos pars predicti episcopii in tota pertinentja nostri principatus adduxerit et eos ordinaverit in rebus suis quas habet in pertinentja nostre terre, sint securi atque defensi ab omni datjone et publico servitjo vel ab omnis angaria“.⁷⁰ Il 4 maggio del 966 in Capua Pandolfo I e Landolfo III concessero al monastero di S. Sofia di Benevento „omnes illos extraneos liberos homines qui in curte et terris habitaverint et hereditate non habuerint“.⁷¹ Similmente il 24 novembre del 979 Pandolfo I e Landolfo IV in Benevento concessero i liberi *extranei* residenti nel territorio di Tocco Caudio, insieme con tutti i diritti che vantavano su di essi, incluso quello di attrarne altri in futuro per impiegarli nei lavori agricoli.⁷² Il 3 giugno del 980, a Capua, Pandolfo I e Landolfo IV concessero alcuni terreni del sacro palazzo siti a *Suessa* „ut nullum servitium faciant in parti nostre publice illos liberos homines extraneos qui suam hereditatem non habunt et in curtis et terris vestris resedunt vel habitant“;⁷³ inoltre, gli stessi principi il 7 ottobre del medesimo anno accordarono all'abate dei SS. Lupulo e Zosimo alcuni diritti di incastellamento concernenti i liberi che già risiedevano e lavoravano sui beni del monastero, ma specificando anche che „homines extraneos ibidem mittere atque

68 *Registrum Petri Diaconi*, a cura di Martin et al. (vedi nota 25), vol. 2, n. 208, p. 636.

69 *Regii Neapolitani archivi monumenta edita ac illustrata*, a cura di Antonius Spinelli et al., vol. 1, Napoli 1845, n. XLV, p. 160.

70 *Le più antiche carte del Capitolo*, a cura di Ciaralli et al. (vedi nota 26), n. 13, p. 36.

71 *Chronicon Sanctae Sophiae*, a cura di Martin (vedi nota 16), vol. 1, I, n. 41, p. 408. Il precetto si aggiunge a un altro dei medesimi principi dato precedentemente in Benevento il 19 luglio del 961, nel quale al medesimo monastero si offrono „omnes liberos qui res proprias non habent et in rebus eiusdem monasterii resident ad laborandum vel illos quos sponte ibidem ad laborandum introierit et res proprias non habent, ut sint defensi ab omni datione et exactione et cuncto servitio pullico“, che chiarisce meglio il senso della concessione posteriore, *ibid.*, n. 39, p. 404.

72 *Ibid.*, vol. 2, III, n. 42, p. 557.

73 Alfonso Gallo, *I diplomi dei principi longobardi di Benevento, di Capua e di Salerno nella tradizione cassinese*, in: *Bullentino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo* 52 (1937), pp. 1-80, a 3 p. 71.

conducerent ad habitandum et sub dominatjone abbati ipsius monasterii permanent qualiter superius diximus“, cioè con l’obbligo di prestare al monastero i servizi e i proventi fiscali dovuti al sacro palazzo.⁷⁴ Anche se non viene esplicitamente qualificato come *extraneus*, di certo rientra in questa categoria chi si sposta liberamente o è attratto da migliori condizioni, come nei precetti di Pandolfo II e Landolfo V, che tra il 12 agosto del 991 e il 29 novembre del 992 in Benevento nel confermare possessi e diritti di S. Modesto di Benevento concedono pure „illos qui in antea sua sponte in rebus eiusdem monasterii ordinati fuerint ad laborandum“, esonerandoli da ogni servizio pubblico,⁷⁵ oppure nel precetto dei principi Guaimario III (IV) e Guaimario IV (V), che a Salerno nel marzo del 1025 tra vari diritti e proprietà concedono all’abate di Cava pure „omnibus liberis illis hominibus qui in omnibus supradictis rebus sunt, vel fuerint habitantes, ut semper sint liberi absoluti a parte reipublice et non habeamus potestatem nec nos, nec successores nostros eorum tollere aut facere tollere pensionem, nec plateaticum, nec qualiscumque censa vel dationes, nec quolibet serbitium eorum tollere aut inponere, vel exigere querantur“. ⁷⁶ In questa categoria rientra pure chi si è spostato per lavorare i beni del chierico Rodelferio, un fedele di Pandolfo III e Landolfo VI, al quale i medesimi principi il 3 maggio del 1045 in Benevento cedono i propri diritti pubblici „ut quoscumque liber homo sua sponte voluntate in vestris rebus resederint et suas proprias rebus non habuerint omnem servitium quodcumque in pars rei nostre puplice facere aut persolbere debunt, omnia et in omnibus illud tibi eidem Rodelferi clerico tuisque heredibus faciant et persolbant et semper illos a pars rei nostre puplice defensos habeatis“. ⁷⁷ E dunque nell’estrema dispersione di diritti pubblici del secolo XI rientrano pure quelli gravanti sulla forza lavoro attratta da nuove esigenze economiche. Queste ultime testimonianze sono più generiche; ma attestano comunque il medesimo regime giuridico: la cessione dei diritti pubblici gravanti su liberi immigrati, nelle quali l’immigrato stesso è però definito in forma indeterminata e non è qualificato specificamente come *extraneus*.

La concentrazione cronologica delle testimonianze è dovuta al fatto che abbiamo maggiori informazioni all’epoca della più cospicua espansione dell’economia rurale, quando diviene evidente il fenomeno della migrazione interna con lo spostamento di forza

74 Le più antiche carte del Capitolo, a cura di Ciaralli et al. (vedi nota 26), n. 21, p. 64.

75 Le più antiche carte dell’abbazia di San Modesto in Benevento (secc. VIII–XIII), a cura di Franco Bartoloni, Roma 1950 (Regesta chartarum Italiae 33), n. 5, p. 11.

76 Codex diplomaticus Cavensis, a cura di Morcaldi et al. (vedi nota 13), vol. 5, n. DCCLXIV, p. 93.

77 Chronicon Sanctae Sophiae, a cura di Martin (vedi nota 16), vol. 2, III, n. 49, p. 577.

lavoro da un distretto all'altro. Tutte queste citazioni afferiscono al campo semantico di *extraneus*, che pertiene chi semplicemente si spostava da un distretto amministrativo a un altro, all'interno del medesimo principato, o da uno dei tre principati a un altro, e non era di stirpe diversa da quella longobarda, a differenza dell'*alienus* oppure dell'*exterus* o dell'*advena*, che qualificavano invece lo straniero in senso stretto.